

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO DI GUARDISTALLO

TITOLO I

Art.1

E' costituita l'ASSOCIAZIONE CULTURALE GRUPPO STORICO DI GUARDISTALLO, senza fini di lucro, con sede in Guardistallo, via Palestro n. 24, la cui durata temporale è illimitata.

TITOLO II

SCOPO-OGGETTO

Articolo. 2

Scopo primario dell'Associazione è quello di produrre e promuovere le iniziative e manifestazioni che rievochino il periodo storico medievale e tutte le attività artistiche ad esso inerenti frutto della ricerca e sperimentazione, con particolari incontri e confronti con le diverse realtà culturali e sociali territoriali.

Articolo 3

L'associazione ha per oggetto:

- a) Allestire attività artistiche e sociali che siano frutto della ricerca e degli incontri con le diverse realtà sociali;
- b) La produzione, l'allestimento e la rappresentazione di opere teatrali e artistiche pubbliche che rievochino il periodo storico medievale;
- c) Promuovere ed organizzare progetti, corsi, convegni, seminari, iniziative di studio, rassegne, mostre, attività editoriali e altre attività di sperimentazione in atto in Italia e all'estero;
- d) Collaborare con artisti, festivals, Istituti di storia medievale italiani e stranieri, associazioni culturali e sociali, enti pubblici e privati favorendo progetti e incontri, ricerca e sperimentazioni comuni;
- e) Intraprendere tutte quelle iniziative atte al conseguimento dei fini statuari .

TITOLO III

MEZZI FINANZIARI PATRIMONIO SOCIALE

Articolo. 4

Alle spese inerenti i compiti istituzionali dell'Associazione si provvede con:

- a) le sovvenzioni dello Stato;
- b) il contributo della Regione Toscana e degli Enti Locali in generale;
- c) le quote degli associati;
- d) le sovvenzioni ed il contributi di carattere continuativo ed occasionale da parte di altri Enti pubblici e privati, regionali e internazionali, o persone fisiche;
- e) gli introiti derivanti dalle attività autogestite.

Viene esclusa ogni finalità di lucro nelle attività preposte dall'associazione.

Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- 1) patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- 2) Costumi e attrezzature;
- 3) Contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- 4) Fondi di riserva.

E' assolutamente vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Le somme versate per la tessera e per le quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso, né sono trasmissibili per atto tra vivi. La quota non è rivalutabile.

TITOLO IV
SOCI-ORGANI SOCIALI
Articolo 5

SOCI FONDATORI.

SOCI ORDINARI: tutti coloro che versano la quota associativa.

SOCI ONORARI: Coloro che per meriti particolari vengono proposti al Consiglio.

Possano entrare a far parte dell'Associazione:

- 1) le persone che esercitano professionalmente o siano allievi o apprendisti di arti e mestieri attinenti agli scopi dell'Associazione;
- 2) Gli Enti locali ed altri enti pubblici;
- 3) Istituzioni culturali e sociali dal provato valore sociale e scientifico;
- 4) Associazioni operanti sul territorio la cui attività rientri nei fini statutari dell'Associazione.

Si accede all'Associazione sulla base del voto di almeno 1/2 degli associati in prima convocazione e a maggioranza assoluta dei presenti in seconda convocazione. La qualità di associato si perde per dimissioni o per indegnità. L'indegnità verrà sancita dall'Assemblea degli associati. Gli associati avranno l'obbligo di versare la quota sociale che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Articolo 6

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea degli associati;
- b) Il Consiglio Direttivo composto da un minimo di 5 membri e un massimo di 13 membri eletti tra i soci.
- c) Il PRESIDENTE rappresenta l'Associazione di fronte a terzi, presiede l'assemblea ed il Consiglio Direttivo. Ha la firma sociale unitamente al cassiere. Svolge le funzioni di rappresentanza dell'Associazione nei rapporti con gli organismi culturali e scientifici ed ha inoltre la responsabilità di garantire la coerenza della linea culturale e dell'attività dell'associazione con le sue finalità, oltre alle competenze spettanti in base all'art. 7 ultimo capoverso;
- d) Il VICE PRESIDENTE sostituisce il Presidente in caso di assenza;
- e) Il cassiere ha la responsabilità del maneggio dei valori stila i mandati e le reversali e ne dispone l'esecuzione, tiene la contabilità dell'associazione;
- f) Il segretario redige i verbali dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, tiene il libro dei soci e lo aggiorna periodicamente ;
- g) I probiviri, se nominati, hanno la funzione del controllo della contabilità e della buona gestione dell'Associazione. Essi riferiscono annualmente all'assemblea. In caso di gravi irregolarità possono convocare l'assemblea per le decisioni del caso. Un componente deve essere un rappresentante nominato dal Comune.

Articolo 7

L'assemblea degli associati si riunisce ordinariamente almeno due volte all'anno per discutere il programma di attività ed il bilancio preventivo, per verificare l'andamento delle attività e gli sviluppi della linea culturale dell'Associazione, per discutere i risultati dell'attività annuale ed il bilancio consuntivo. L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente dell'Associazione. Può essere anche convocata in seduta straordinaria dal Presidente stesso o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti o dei 5/7 del Consiglio Direttivo. L'Assemblea avrà luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta. In prima convocazione, l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, con la presenza di metà più uno degli associati. In seconda convocazione

l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. La seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

Art.8

Compete all'Assemblea su iniziativa del Consiglio direttivo

- Di eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- Di eleggere al proprio interno il Presidente
- Deliberare sull'ammissione all'Associazione delle persone, Enti ed associazioni che ne facciano richiesta e che siano nelle condizioni descritte all'art. 5;
- Approvare con una maggioranza non inferiore ai 2/3 dei componenti l'Assemblea le modifiche al presente statuto e nominare il direttore artistico.

Compete inoltre all'Assemblea:

- Determinare gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione nel rispetto delle finalità statutarie;
- Approvare annualmente il bilancio preventivo e consuntivo dell'attività svolta;
- Deliberare su tutte le questioni concernenti il patrimonio dell'Associazione.

Articolo 9

L'avviso di convocazione dell'Assemblea si effettua con lettera che deve pervenire a tutti gli interessati almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione dell'Assemblea stessa.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Consiglio nomina nel suo seno il Presidente.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazioni.

Articolo 11

Compete al Consiglio direttivo:

- Rendere esecutive le decisioni dell'Assemblea;
- Deliberare i finanziamenti per le attività descritte nell'art.3;
- Redigere i bilanci consuntivi e preventivi.

Titolo V

LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 12

L'Assemblea statuirà in caso di necessità sulla liquidazione dell'Associazione e sull'erogazione del residuo attivo noto al Comune di Guardistallo, che dovrà essere destinato a favore della manutenzione dei beni culturali di sua proprietà..

La liquidazione sarà compiuta secondo le norme di legge.

Titolo VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 13

Per quanto non è previsto nel presente statuto valgono le norme del vigente Codice Civile.